

Proponente: 12.A
Proposta: 2019/80

del 22/02/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 284

del 25/02/2019

LEGALE

Dirigente: GNONI Avv. Santo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 957/2018 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA IN ESITO AL GIUDIZIO N. 1988/18 R.G. PROMOSSO DA S. S. - INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 11/5/2018 ed iscritto al n. 1988/18 R.G. il sig. S. S. proponeva opposizione ad un verbale del 16/3/2018 con il quale la Polizia Municipale gli aveva contestato la violazione dell'art. 146 comma 3 del Codice della Strada;
- che con provvedimento dirigenziale n. 877 R.U.A.D. del 5/6/2018 disponeva di resistere in giudizio e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Annalisa Corradini del Servizio Legale;
- che il giudizio si concludeva con la sentenza n. 957/2018, depositata in data 3/8/2018 (ALL.1), che accoglieva il ricorso ed annullava il verbale impugnato, con condanna del Comune a rimborsare al ricorrente il contributo unificato;

Ritenute non condivisibili le argomentazioni poste dal Giudice di Pace alla base della sua decisione, in particolare laddove si rileva che *"in ragione della durata del giallo semaforico, accertata, anche se in modo empirico, non può essere mosso al ricorrente il rilievo della colpa per l'avvenuto transito con luce rossa"*;

Considerato:

- che ogni questione giuridica sull'argomento della durata del giallo è stata definitivamente superata con le recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanza n. 567/19) e del Tribunale di Reggio Emilia (sentenza n. 1275/18), con le quali è stato ribadito che a nulla rileva la durata del giallo quando è palese e risulta per tabulas il passaggio della vettura con luce semaforica rossa;
- che nel caso di specie il Giudice di Pace ha riconosciuto che *"dal punto di vista fattuale il transito del ricorrente con luce rossa è indubitabile"*, ma ha accolto il ricorso *"per carenza dell'elemento soggettivo ex art.3 L. 689/81"*, e che da ciò deriva la contraddittorietà, la manifesta infondatezza e l'illogicità della sentenza di primo grado;

Ritenuto pertanto di impugnare avanti il Tribunale di Reggio Emilia la sentenza del Giudice di Pace richiamata in premessa, confermando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avvocato Annalisa Corradini del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà;

Richiamato l'art. 34 dello Statuto Comunale il quale prevede che la competenza all'esercizio della rappresentanza legale dell'ente in giudizio è in capo al Dirigente dell'Avvocatura Civica per le controversie di valore sino a € 50.000,00, e dato atto che il presente giudizio ha un valore inferiore a tale limite;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;

- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di impugnare avanti al Tribunale di Reggio Emilia la sentenza n. 957/2018, depositata in data 3/8/2018, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia nella causa n.1988/18 R.G. descritta in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avvocato Annalisa Corradini del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, con potere di conciliare e transigere.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Santo Gnoni